



***FGU-GILDA-UNAMS-BRESCIA***  
**GILDA degli INSEGNANTI di BRESCIA**

Viale Italia, 4 - 25126 Brescia - Tel. 03048218 – cell. 3889389373

Mail: [gildabrescia@yahoo.it](mailto:gildabrescia@yahoo.it) – [fgugildabrescia@pec.it](mailto:fgugildabrescia@pec.it) – web : [gildainsegnanti.it/brescia/](http://gildainsegnanti.it/brescia/)

Giorni di apertura al pubblico LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ dalle 15.30 alle 18.30



Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
della provincia di Brescia

e p.c. al Dirigente dell'UST di Brescia  
sua sede

e p.c. ai docenti degli Istituti scolastici  
di Brescia

**Oggetto:** Contributo e osservazioni della Gilda degli Insegnanti di Brescia sull'obbligo di formazione sostegno (*art. 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Decreto ministeriale 188 del 21 giugno 2021; nota 27622 del 6 settembre 2021*).

Gentile Dirigente,

la presente comunicazione nasce dalla necessità di mettere ordine nelle confuse comunicazioni giunte ai docenti e alle scuole in merito agli interventi di formazione obbligatoria del personale docente non specializzato (25 ore entro dicembre 2021) impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l'anno scolastico 2021/2022, finalizzati all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico dell'alunno stesso.

Le norme citate nell'oggetto riguardano il tema dell'inclusione scolastica, che anche per la FGU-Gilda degli Insegnanti risulta essere di fondamentale importanza per il nostro sistema scolastico e che non è certo in discussione.

Tuttavia, come la FGU-Gilda degli Insegnanti ha già segnalato nelle sedi competenti, i provvedimenti emanati dal Ministero confliggono pesantemente con le norme contrattuali. Infatti gli obblighi di servizio dei docenti sono definiti dall'art. 28 del CCNL 2006/2009, dall'art. 28 del CCNL 2016/2018 e dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e comprendono le attività di insegnamento e le attività funzionali all'insegnamento.

Nessun obbligo al di fuori dell'orario di servizio stabilito contrattualmente è previsto per la formazione che costituisce un diritto-dovere e rimane normata dagli artt. 63 e 64 del CCNL 2006/2009.

Per questo l'obbligo delle 25 ore di formazione, con il divieto di esonero, o rientra nelle attività funzionali all'insegnamento (per la parte delle 40 ore del Collegio dei docenti) debitamente programmate nel Piano delle attività annuale deliberato dal Collegio dei docenti o dovranno essere retribuite.

In caso contrario le eventuali decisioni unilaterali dell'Amministrazione/datore di lavoro si configurano come un'evidente e pericolosa ingerenza nelle prerogative del Collegio docenti e nella materia contrattuale.

La FGU-Gilda degli Insegnanti chiede a tutti i dirigenti scolastici di garantire le prerogative del Collegio dei docenti, l'autonomia professionale degli insegnanti e il rispetto delle norme contrattuali sulla formazione per un proficuo andamento dell'anno scolastico.

Brescia, 8 ottobre 2021

Il coordinatore provinciale Gilda Brescia

Prof. Adriano Cattelan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriano Cattelan', written in a cursive style.